



# Regolamento della Commissione Tecnica Federale

Approvato dal Consiglio Federale il 20/09/2025

## **Art. 1. NOMINA E COMPOSIZIONE**

- a)** La Commissione è composta da un Presidente e da 3 a 6 componenti, nominati, separatamente dal Consiglio Federale.
- b)** La Commissione rimane in carica due anni ed è riconfermabile.
- c)** Il Consiglio Federale, nel caso in cui la Commissione assuma decisioni o non coerenti con le norme ed i regolamenti federali in vigore, o con colpevole ritardo sulle urgenze e sulle necessità federali, può dichiararne la decadenza, provvedendo, contestualmente, all'insediamento di una nuova Commissione.
- d)** Qualora si determini la rinuncia, non contemporanea, all'incarico di componenti della Commissione, il Consiglio Federale provvede alla loro, immediata, sostituzione. Nel caso si determini la rinuncia contemporanea all'incarico di due dei suoi componenti, la Commissione decade ed il Consiglio provvede alla nomina della nuova Commissione.
- e)** La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente.
- f)** La Commissione s'intende validamente costituita con la presenza del Presidente e di 3 dei suoi componenti.
- g)** Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nei casi di comprovate necessità ed urgenza, il Presidente della Commissione, può assumere decisioni, sottoponendole, poi, alla ratifica della Commissione.
- h)** La Commissione è convocata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza la Commissione può essere convocata con minimo preavviso, rapportato alla tempistica delle decisioni da assumere, e si può svolgere, in tale caso e con il consenso unanime dei suoi componenti, anche in conferenza telefonica, oppure in video conferenza telematica.

## **Art. 2. COMPETENZE**

La Commissione esercita tutte le funzioni e tutti i poteri ad essa delegati dalle norme e dai regolamenti federali in vigore, nonché dal Consiglio Federale. In particolare:

- a)** propone al Consiglio Federale modifiche ed integrazioni ai regolamenti tecnici in vigore o l'adozione di nuovi regolamenti tecnici;
- b)** esprime, su richiesta della Commissione Ufficiali di Gara, pareri e suggerimenti sulle corrette interpretazione ed applicazione dei regolamenti federali relativi alle gare;
- c)** sovrintende all'aggiornamento delle classifiche operative nazionali;
- d)** classifica e riclassifica giocatrici e giocatori;
- e)** propone, sentito il Responsabile Tecnico Federale, al Consiglio Federale, per la sua approvazione, il calendario annuale delle gare federali;
- f)** autorizza l'annullamento od il rinvio, adeguatamente motivato, di gare incluse nel calendario agonistico federale.

**Art. 3.            FUNZIONAMENTO**

Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione si avvale di personale federale, indicato, allo scopo, dal Segretario Generale della Federazione; quest'ultimo designa il Segretario della Commissione stessa. Al Segretario, tra l'altro, spetta il ruolo di verbalizzante delle riunioni della Commissione.

**Art. 4.            NORMA FINALE**

Il regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Federale Figs.